

## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI**

**(art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007,  
così come sostituito dall’art. 46, comma 3, del D. L. n. 112/2008)**

### **Art. 1 – Contenuto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7, commi 6, 6-bis e 6 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, così come sostituito dall’art. 46, comma 3, del D. L. n. 112/2008, disciplina l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione di incarichi di collaborazione autonoma, di consulenza, di studio e di ricerca.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 29/04/2009.

### **Art. 2 – Programma degli incarichi**

1. Il Consiglio Comunale approva, annualmente, il programma degli incarichi affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento. L’approvazione può aver luogo unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui il programma può intendersi validamente “appendice”.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente, ove adottata separatamente rispetto a quella di approvazione del bilancio, costituisce allegato al bilancio di previsione, e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli artt. 165, comma 7, 170, comma 3, e 171, comma 3, del sopra citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

### **Art. 3 – Limiti di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi esterni è fissato nel bilancio preventivo; il Piano esecutivo di gestione individua compiutamente gli stanziamenti su cui i Responsabili di servizio possono legittimamente assumere spese connesse all’affidamento di incarichi esterni.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Bilancio e del Programma di cui al precedente art. 2. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l’affidamento diretto ai sensi del successivo art. 4, comma 4, la modifica del Programma può avvenire successivamente al conferimento dello stesso ed in forma cumulativa, purchè risultino adeguatamente motivate le ragioni d’urgenza.
3. Il Responsabile del servizio finanziario deve provvedere al rilascio di apposita attestazione circa la coerenza della spesa rispetto a detti limiti oltre che il rispetto della relativa programmazione.

### **Art. 4 – Procedure di affidamento**

1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all’incarico, previo accertamento e certificazione dell’inesistenza, all’interno della struttura organizzativa, di figure professionali idonee a svolgere l’incarico, ovvero dell’impossibilità a farvi fronte con il personale in servizio.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l’incarico secondo le disposizioni di legge.
3. Ogni incarico deve recare l’indicazione specifica dei contenuti per lo svolgimento del medesimo: durata, luogo, modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, compenso, tempistica.

4. Gli incarichi di importo superiore a € 206.000,00 al netto dell'IVA, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra € 20.000,00, al netto dell'IVA e € 206.000,00, al netto dell'IVA, previa consultazione di almeno 5 operatori. Per incarichi inferiori a € 20.000,00, al netto dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.
5. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.
6. La formalizzazione dell'incarico deve avvenire attraverso al sottoscrizione di apposito disciplinare/contratto.

#### **Art. 5 – Pubblicità degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito web del Comune, fermo restando che gli incarichi di consulenza acquistano efficacia con la pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito Internet istituzionale.
2. I provvedimenti con i quali vengono conferiti incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione autonoma, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, devono essere pubblicati sul sito web, con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale da parte di chi la effettua.

#### **Art. 6 – Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al controllo preventivo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.

#### **Art. 7 – Esclusioni**

1. Sono escluse della disciplina del presente regolamento:
  - a) Le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004;
  - b) Le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
  - c) La rappresentanza in giudizio, l'assistenza ed il patrocinio legale dell'Ente che non si esaurisce in attività di mera consulenza, in mancanza di avvocatura interna;
  - d) Gli incarichi a componenti di organismi di controllo interno, di nuclei di valutazione e di commissioni in genere;
  - e) Gli incarichi connessi alla funzione di revisore dei conti di cui al Titolo VII del D. Lgs. n. 267/2000 "Revisione economico-finanziaria".